

DIRITTO E PERSONA

Costituzione, Libertà e Diritti Civili

Blog a cura di Ernesto Mancini – avvocato

divulgare il diritto – difendere i diritti

www.dirittoepersona.it ernesto.mancini@hotmail.it

Autonomia differenziata: un altro voto favorevole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a vantaggio incostituzionale delle regioni del Nord

di Ernesto Mancini, 17 aprile 2026

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha partecipato alla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 2 aprile scorso e ha espresso parere favorevole alle preintese intervenute tra il Governo – nella persona del Ministro Calderoli – e alcune Regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria) per l'attribuzione di autonomia differenziata.

Si tratta di un parere favorevole, espresso anche dalle altre regioni di centro-destra (contrarie quelle di centro-sinistra), su accordi che attribuiscono maggiori poteri alle regioni del Nord in materie di primaria rilevanza, quali sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.



I Governatori del Nord al Consiglio dei Ministri

In tali ambiti, lo Stato rinuncia in tutto o in parte all'esercizio delle proprie prerogative in favore delle regioni interessate, determinando così un assetto asimmetrico che finisce per avvantaggiare talune aree del Paese e penalizzarne altre.

Al riguardo, devono farsi le seguenti considerazioni.

1) I poteri del Presidente e il Consiglio regionale

In primo luogo, va chiarito che il Presidente della Regione Calabria, pur dotato di rilevanti poteri di amministrazione e rappresentanza, deve tener conto che il vigente Statuto regionale (art. 16) attribuisce al Consiglio regionale la “funzione di rappresentanza della società calabrese”; il Consiglio, inoltre, “definisce l’indirizzo politico della Regione (...) e svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale”.

E tuttavia, su un tema di tale rilevanza istituzionale, nessuna seduta del Consiglio regionale risulta essere stata richiesta dal Presidente Occhiuto per discutere e deliberare l’indirizzo della Regione Calabria in ordine al **contenuto specifico delle odierne preintese**. Il Presidente Occhiuto rappresenta l’amministrazione regionale, ma non dispone di poteri assoluti **né può unilateralmente determinare scelte di così elevato impatto politico-istituzionale**.

Chiedere, inoltre, che egli si confrontasse con le formazioni sociali (sindacati, associazioni, istituzioni, università), che avrebbero potuto, col prezioso metodo della partecipazione, ampliare la sua istruttoria per una scelta fondata, è forse pretendere troppo, visto che ha saltato financo il Consiglio regionale.

Il Presidente Occhiuto non è nuovo a simili comportamenti, avendo già violato (1° marzo 2023), in occasione del primo parere favorevole alla legge Calderoli sull’autonomia differenziata, le prerogative del Consiglio regionale e i principi di partecipazione da tempo presenti nell’ordinamento sia nazionale sia regionale. Siamo dunque al secondo parere favorevole consecutivo, nonostante tra il primo e il secondo egli abbia inondato i media di dichiarazioni critiche e avvertimenti ultimativi a Calderoli circa l’errata impostazione della legge.

2) La moneta di scambio

A parte ciò, il Presidente Occhiuto ha fatto qualcosa di ulteriormente criticabile: ha **“scambiato”** il consenso sull'autonomia differenziata delle Regioni del Nord con la cessazione del commissariamento in sanità della Calabria.

Ciò è assolutamente illegittimo, perché si tratta di due procedimenti giuridicamente distinti e non negoziabili tra loro: nella Conferenza Unificata per l'autonomia, il parere è un atto istituzionale **discrezionale**; la cessazione del commissariamento sanitario, invece, è un atto vincolato a criteri tecnici e legali (conti, LEA, verifiche statali) e non a trattative politiche.

Collegare le due cose, come è avvenuto nella Conferenza Stato-Regioni, **ha snaturato la funzione del parere**, che è risultato un atto di scambio politico e non un giudizio obiettivo sul merito delle intese.

3) La violazione dei principi di specificità e di sussidiarietà



Ma c'è di più. Il Presidente Occhiuto, come del resto tutti i presidenti delle regioni di centro-destra, ha espresso parere favorevole nonostante le preintese non rispettino i principi di **specificità e di sussidiarietà territoriale** che la Corte costituzionale ha posto come condizioni imprescindibili di ogni differenziazione (sent. n. 192/2024).

3.1) Specificità

Difetta, anzitutto, **la specificità territoriale**: le funzioni che si intendono attribuire alle Regioni del Nord non presentano alcun carattere peculiare, essendo comuni a tutte le regioni italiane.

Emblematico, al riguardo, è il settore sanitario. Le preintese consentono alle Regioni differenziate di gestire in autonomia rimborsi, remunerazione e compartecipazioni, determinando i corrispettivi delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche e private accreditate, senza **vincoli statali di uniformità tariffaria**, che invece le altre regioni continueranno ad avere.

Una simile leva, incidendo direttamente sui valori economici delle prestazioni e sugli equilibri di bilancio, rischia di avvantaggiare le Regioni più forti e di penalizzare quelle più deboli vincolate ai parametri nazionali. La tariffa diverrebbe così uno strumento competitivo per attrarre investimenti, con l'effetto di accentuare le disuguaglianze territoriali e compromettere l'uniformità dei livelli essenziali di assistenza.

3.2) Sussidiarietà

Ma le preintese risultano carenti anche sotto il profilo della **sussidiarietà territoriale**. Questo principio richiede che le funzioni siano attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini solo quando ciò consenta un esercizio più efficace ed efficiente, e a condizione che resti garantita l'unità sostanziale dei diritti. Nel caso di specie, invece, il trasferimento di competenze non è giustificato da una maggiore adeguatezza funzionale, bensì si traduce in una frammentazione delle regole — come la determinazione delle tariffe sanitarie — che incidono direttamente su diritti fondamentali e richiedono, per loro natura, **un quadro unitario nazionale**.

Analoghi esempi possono farsi anche per le altre funzioni oggetto delle preintese (protezione civile, professioni, previdenza, ecc.).

Dunque, si assiste a un rovesciamento del principio di sussidiarietà: non è lo Stato a ritirarsi perché il livello regionale risulta più adeguato a garantire maggiore efficienza, ma è il livello di alcune regioni che avanza discriminando le altre e violando l'esigenza di uniformità nazionale delle regole della pubblica amministrazione.

Nella sanità, così come in qualsiasi altra materia istituzionale, la ricerca di maggiore capacità attrattiva regionale è legittima, ma deve svolgersi **in condizioni di parità funzionale e di potere**, non attraverso forme di differenziazione privilegiata.

Ed infatti, fino ad oggi, la maggiore efficienza dei servizi in alcune regioni, in particolare nel settore sanitario, è stata determinata soprattutto da una **superiore capacità organizzativa e gestionale** della dirigenza di tali territori rispetto ad altri, e non da una dotazione di poteri più ampia o differenziata.

4) Quel giorno lo Stato non c'era



La Conferenza Unificata Stato-Regioni costituisce il necessario raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali ed è lo strumento principale per attuare il principio di leale collabo-

razione. In tale sede, lo Stato dovrebbe agire come garante imparziale dell'interesse nazionale nel suo complesso.

Tuttavia, nel caso in esame, tale funzione appare seriamente compromessa. La figura del Ministro Roberto Calderoli — storicamente legato a istanze secessioniste, già presidente del c.d. “Parlamento Padano” negli anni 2003, 2007 e 2011, nonché condannato per odio razziale con sentenza non definitiva (ha usufruito della prescrizione non rinunciandovi; Tribunale di Bergamo 2019, Cassazione 2022, nuovo processo 2023, tutte a lui sfavorevoli) — incarna un indirizzo politico marcatamente sbilanciato a favore delle regioni del Nord.

Questo corto circuito identitario rompe l'equilibrio necessario al confronto istituzionale, portando a una conclusione paradossale: in quella Conferenza, tra spinte autonomiste e favoritismo politico, lo Stato, come garante dell'interesse nazionale, era di fatto assente e

chi lo rappresentava appariva, alla luce della sua storia, come tutore dell'interesse della controparte negoziale.

5) Conclusione

Non vi è molto da aggiungere a quanto già osservato, se non che il voto espresso appare dettato da un vincolo di maggioranza governativa, più che da un'oggettiva consapevolezza o da una convergenza di interessi tra le Regioni del Sud e quelle del Nord.

Il Presidente Occhiuto e gli altri esponenti del centro-destra dovrebbero abbandonare la narrazione secondo cui l'autonomia differenziata sarebbe idonea a favorire lo sviluppo anche delle Regioni meridionali: si tratta di un'affermazione generica e priva di qualsivoglia minima dimostrazione.

Al contrario, le intese in questione — ove dovessero consolidarsi in legge — rischiano di attribuire concretamente maggiori poteri alle Regioni del Nord, con conseguente pregiudizio per l'unità dell'ordinamento e in contrasto con i principi di un regionalismo cooperativo, solidale ed egualitario, così come delineato dalle Madri e dai Padri costituenti.

È possibile che il Presidente Occhiuto, come molti altri politici di destra, specie dopo il disastro del referendum sulla giustizia e il tramonto del premierato, confidi in un esito finale negativo del procedimento legislativo; ma non si può credere che egli, e gli altri “patrioti”, ritengano davvero utile all'Italia e al Sud l'autonomia differenziata di Calderoli a favore delle regioni del Nord.

Ma, in materie di tale rilevanza, non è ammissibile un approccio assimilabile a quello di **un giocatore d'azzardo, che confida nell'esito finale della partita mentre, mano dopo mano, accumula perdite.**